

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che la responsabilità solidale di un soggetto registrato, destinatario di una cessione di beni imponibile, per l'IVA non versata dal suo fornitore comprende, oltre al debito principale del fornitore (il debito di IVA), anche l'obbligazione accessoria di risarcire il danno da mora nella misura degli interessi legali sul debito principale dalla data di inizio della mora del debitore fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica con il quale viene stabilita la responsabilità solidale, ovvero fino all'adempimento dell'obbligazione.
2. Se l'articolo 205 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l'articolo 16, paragrafo 3, del Danachno-osiguritelten protsesualen kodeks (codice di procedura del contenzioso tributario e previdenziale), secondo cui la responsabilità di un terzo per le imposte non versate da un soggetto passivo comprende i tributi e gli interessi.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Commissione/Consiglio****(Causa C-24/20)**

(2020/C 77/47)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, J. Norris e I. Naglis, agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare l'articolo 3 della decisione del Consiglio 2019/1754<sup>(1)</sup> del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
- annullare l'articolo 4 della decisione 2019/1754 nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri o, in via subordinata, annullare l'articolo 4 in toto qualora i riferimenti agli Stati membri non possano essere separati dal resto dell'articolo;
- confermare gli effetti di quelle parti della decisione 2019/1754 che sono state annullate, in particolare qualsiasi uso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, attuata prima della data della sentenza da parte degli Stati membri attualmente parti contraenti dell'accordo di Lisbona del 1958, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non dovrebbe superare i sei mesi dalla data di pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione degli articoli 218, paragrafo 6, TFUE e 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione sancito all'articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell'equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione, in quanto la decisione impugnata è stata adottata in assenza di una proposta della Commissione.

Secondo motivo: in via subordinata, violazione degli articoli 2, paragrafo 1, TFUE e 207 TFUE e difetto di motivazione, in quanto il Consiglio ha ecceduto i propri poteri rilasciando un'autorizzazione generale e permanente, e che non è debitamente giustificata.

---

(<sup>1</sup>) GU 2019, L 271, pag. 12.

---

### **Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp - Francia) – Procureur de la République/Tugdual Carlier, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal**

**(Causa C-115/18) (<sup>1</sup>)**

(2020/C 77/48)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 152 del 30.4.2018.

---

### **Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – procedimento promosso da Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, con l'intervento di: Finanzpolizei**

**(Causa C-297/18) (<sup>1</sup>)**

(2020/C 77/49)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 27.8.2018.

---